



CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti Termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico

DETERMINAZIONE

OGGETTO: D.Lgs. n.152/06 artt.214 e 216. **Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari.**
Iscrizione nel registro delle imprese che effettuano comunicazione di inizio attività per le operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, nell'ambito del procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ex Dpr 59/2013 attivato presso il Suap del Comune di Modugno.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n.97 del 18.09.2018 è stata disposta una "Riorganizzazione della struttura gestionale dell'Ente" istituendo tra gli altri, il Servizio "Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico";
- con Decreto del Sindaco Metropolitan n.329 del 19.11.18 è stato conferito all'Ing. Maurizio Montalto, l'incarico dirigenziale ad interim del Servizio "*Tutela e valorizzazione dell'ambiente, Impianti termici, Promozione e coordinamento dello sviluppo economico*";

Richiamati:

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i., recante nella Parte Quarta disciplina in materia di gestione Rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
- il Decreto Ministeriale n.350/1998;
- il Decreto Ministeriale 5.2.98 e s.m.i.;
- la L.n.56/2014 recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni;
- l'art. 107 D.Lgs. n.267/2000;
- lo statuto dell'Ente;

Visti:

- il Piano di Gestione dei rifiuti speciali della Regione Puglia, approvato con deliberazione di Giunta Regionale 28.12.2009 n.2668;

- la successiva Delibera di Giunta Regionale 23.04.2015 n.819 recante aggiornamento e adeguamento del predetto Piano;

Vista ed esaminata la documentazione in atti dalla quale risulta che:

- con determinazione dirigenziale n.2601 del 06.05.2015 è stato disposto di non assoggettare a VIA l'impianto in questione ubicato in agro di Modugno alla Via delle Rose Z.I.;
- con nota prot.17629 del 23.05.2019, acquisita in atti al PG. n. 61092 del 27.05.2019, il Suap di Modugno, ha trasmesso l'istanza del **Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari**, concernente l'iscrizione per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 214 e art.216 del D.Lgs. n.152/06, per un quantitativo complessivo di 15.600 t./a., capacità istantanea di messa in riserva (R13) di 2.390 tonn. e di recupero (R3) di 9.360 tonn, di rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie dell'allegato 1 suballegato 2 del D.M. 05.02.1998 punti 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 5.19, 6.1, 6.2, 9.1, 9.2, 10.1, e 10.2 relativa ad un impianto ubicato in agro di Modugno alla Via delle Rose Z.I., in catasto al foglio n.5, p.lla 815;
- con nota prot. n.29005 del 24.07.2019, acquisita in atti al PG. n. 83841 del 30.07.2019, il Suap di Modugno, ha trasmesso documentazione integrativa del **Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari**, concernente l'oggetto;
- con nota PG. n. 122589 del 05.12.2019, il Servizio scrivente ha invitato il **Consorzio ASI** a trasmettere, per il tramite del Suap, documentazione integrativa;
- con nota prot. n.7456 del 10.02.2020, acquisita in atti al PG. n. 13557 del 12.02.2020, il Suap di Modugno ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta con la nota di cui innanzi;
- con nota prot. n.21070 del 14.05.2020, acquisita in atti al PG. n. 39538 del 15.05.2020, il Suap di Modugno ha trasmesso il parere igienico-sanitario rilasciato dalla ASL BA con nota prot. n.74900 dell'11.05.2020;

Atteso, inoltre, che:

- l'attività in epigrafe, oggetto della presente procedura, è assoggettata alle garanzie finanziarie;
- il Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, con nota prot. n. 6117 del 23.07.2014 in atti al prot. n. 111631 del 28.07.2014 ha trasmesso la comunicazione del Direttore Generale della Direzione per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del Ministero dell'Ambiente prot. n. 19931 del 18.07.2014: "*Disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti*";
- nella citata disposizione ministeriale si riporta quanto di seguito testualmente trascritto:
"*..La determinazione dell'ammontare delle garanzie spetta all'autorità competenze al rilascio dell'autorizzazione o all'iscrizione nel registro, sulla base di criteri individuati dallo Stato ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fermo restando che, con riferimento alle discariche, la garanzia deve essere comunque conforme a quanto disposto dal citato art. 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.*

...

Con la sentenza n. 67 del 2 aprile 2014 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della Legge regionale della Puglia n. 39 del 2006, che demandava ad apposito regolamento la determinazione dei criteri inerenti il computo e il rilascio delle garanzie finanziarie per la gestione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, autorizzati a livello regionale, ravvisando una violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera s) della Costituzione.

...

Sino alla pubblicazione del decreto ministeriale, al fine di non determinare lacune dell'ordinamento giuridico, le singole amministrazioni titolari dei procedimenti di autorizzazione, caso per caso e nell'ambito dei singoli procedimenti, potranno determinare in via sussidiaria gli importi delle garanzie finanziarie da richiedere o mantenere, tenendo anche conto delle vigenti discipline regionali. Tali garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all'articolo 195, comma 2, lettera g) e comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152."

- il Servizio Rischio Industriale della Regione Puglia, con nota prot. n. 3147 del 1.08.2014 nel trasmettere la bozza di decreto interministeriale recante i criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni ha invitato le Amministrazioni precedenti a tenerne "in debito conto nello svolgimento delle proprie attività";
 - le garanzie finanziarie determinate per le attività in questione sulla base di quanto previsto nella bozza di decreto ministeriale ammontano complessivamente a € **346.550,00**, come di seguito specificato:
 - Ammontare garanzia finanziaria = A
- dove:
- A- Garanzie le operazioni R13 e R3 è pari a:

max	-	- € 145 x 2.390 t per attività R13 di rifiuti speciali non pericolosi = € 346.550,00
		importo minimo da garantire € 10.000
-	-	- € 11,5 x 9.360t per attività R3 di rifiuti speciali non pericolosi = € 107.640,00

Ritenuto, pertanto, di poter quantificare in via sussidiaria, in euro € **346.550,00** le garanzie finanziarie sulla base dei criteri definiti nel regolamento ministeriale innanzi richiamato, nonché alle prime indicazioni impartite dalla Regione Puglia, secondo le modalità riportate nell'allegato tecnico **A** e con espressa riserva di procedere all'eventuale rideterminazione dell'importo dovuto alla definitiva approvazione del decreto ministeriale;

Ritenuto infine, che, in analogia con le disposizioni dettate dall'art.6 del DM 26.05.2016 è consentita la prestazione di garanzie finanziarie di durata inferiore all'autorizzazione, purchè sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuità nell'espletazione dell'obbligo di garanzia; codesta ditta potrà prestare le garanzie frazionandole per periodi temporali minori, provvedendo per tempo, a prolungare la validità, in modo da garantire che l'impianto abbia sempre almeno 24 ulteriori mesi di copertura oltre il periodo frazionato, quest'ultimo dovrà essere della durata di almeno cinque anni.

Rilevato che il Dott. Armando Diamanti e la Sig.ra Rosa Nenchà, hanno attestato che l'istruttoria è conforme alle disposizioni normative e regolamentari regionali e nazionali vigenti in materia;

Attestato che il Dirigente pro tempore, il Dott. Armando Diamanti, nella qualità di responsabile del procedimento e la Sig.ra Rosa Nenchà quale istruttore, sottoscrittori del presente atto, non si trovano in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6-bis ex L. 241/90 e dagli art. 6, comma 2 e 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti dell'Ente e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorrono nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del Dpr 28/12/2000 n. 445;

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n.165 del 30/3/2001;

Visto l'art. 14 - comma 1 - lett. e) del Regolamento sul procedimento amministrativo di cui alla delibera di Consiglio n.13 del 10/02/95;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 28 dicembre 2009 n.2668 "Approvazione dell'Aggiornamento del Piano di Gestione dei rifiuti speciali nella Regione Puglia" e successivo aggiornamento e adeguamento adottato con D.G.R. n.819 del 23 aprile 2015;

D E T E R M I N A

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 del DPR n.59/2013, che verrà rilasciata dal Suap del Comune di Modugno, in favore del **Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari**, relativa ad un impianto ubicato in agro di Modugno alla Via delle Rose Z.I., in catasto al foglio n.5, p.lla 815, per il seguente titolo abilitativo;

- iscrizione **al n. 566** nel registro provinciale delle imprese che esercitano attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata di cui agli artt. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/06 per l'esercizio dell'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R3) di rifiuti speciali non pericolosi, per

un quantitativo complessivo di 15.600 t./a., capacità istantanea di messa in riserva (R13) di 2.390 tonn. e di recupero (R3) di 9.360 tonn, di rifiuti non pericolosi di cui alle tipologie dell'allegato 1 suballegato 2 del D.M. 05.02.1998 punti 1.1, 1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 5.19, 6.1, 6.2, 9.1, 9.2, 10.1, e 10.2, secondo quanto di seguito schematizzato:

Punto del D.M. 05.02.98 All.1 sub. 1 Tipologia	Codici CER	Quantità tonn/annue	Capacità Massima stoccabile (tonn.)	Attività di recupero	Operazione di recupero
1.1	[150101] [150105] [150106] [200101]	8.360	800	1.1.3b	R13 – R3
1.2	[150203]	1.000	100	1.2.3b	R13 – R3
2.1	[170202] [200102] [150107] [191205] [160120] [101112]	2.184	400		R13
3.1	[120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] [100299] [120199]	150	150		R13
3.2	[110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [191002] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407]	150	150		R13
5.19	[160216] [160214] [200136]	168	150		R13
6.1	[020104] [150102] [200139] [191204] [170203]	3.000	200	6.1.3 limitatament e alla asportazione di sostanze estrane e compattazio ne	R13
6.2	[070213] [120105] [160119] [160216] [160306]	50	70	6.2.3 limitatament e alla asportazione di sostanze estrane e compattazio ne	R13
9.1	[030101] [030105] [150103] [030199] [170201] [200138] [191207] [200301]	368	200		R13
9.2	[030101] [030105]	100	100		R13

10.1	[070299] [160306]	20	20		R13
10.2	[160103]	50	50		R13
		15.500	2.390		

2) il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari è obbligato, pena la sospensione dell'attività, a non superare la capacità complessiva di trattamento riportata al precedente punto **A**). In caso di modifica della potenzialità dovrà essere formulata preventiva comunicazione all'Autorità competente.

3) di dare atto che le garanzie, determinate per l'importo pari a € **346.550,00**, come in premessa, presentate in minimo tre esemplari (beneficiario, contraente e fideiussore), devono essere prestate in favore della Città Metropolitana di Bari entro il termine perentorio di 30 giorni dal rilascio del titolo da parte del Suap, secondo quanto previsto nell'allegato **A** al presente provvedimento, composto da 2 facciate. Le garanzie finanziarie si intenderanno accettate al decorso dei 30 giorni dalla data di effettiva acquisizione, salvo diversa disposizione;

4) il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Bari, è tenuto ad adempiere alle prescrizioni di seguito elencate:

a) il quantitativo massimo annuo da recuperare non potrà essere superiore al quantitativo riportato nel presente provvedimento per le tipologie di rifiuto sopra descritte e, pertanto, dovrà essere effettuato relativo versamento per il pagamento annuale dei diritti di iscrizione (scadenza 30 Aprile di ogni anno), così come previsto dalla Classe di attività 3[^] del D.M. 21 Luglio n. 350/98 art. 1, per un importo pari ad €**387,34**, con bonifico bancario **IT38T0101004015100000046768**, intestato a "Città Metropolitana di Bari, Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, Impianti Termici, Promozione e Coordinamento dello Sviluppo Economico, indicando Denominazione, Sede Legale, Partita I.V.A., Codice Fiscale del richiedente e tipo di attività e classe di appartenenza;

b) dovrà essere sempre assicurato il rispetto delle previsioni e prescrizioni del DM 5/02/1998 e smi;

per l'esercizio dell'attività di recupero delle tipologie di rifiuti non pericolosi riportati nel presente provvedimento, dovrà essere rispettato, inoltre, quanto di seguito indicato:

- i rifiuti gestiti in R13 potranno essere stoccati per un tempo **massimo di 360 giorni**; **tutte le aree di stoccaggio** dovranno essere dotate di appositi cartelli **con indicazione dei Codici CER** relativi ai rifiuti stoccati;

- dovrà essere tenuto, presso la propria sede, registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'**art. 190 del D.Lgs. 152/06**, ottemperando altresì a tutti gli adempimenti previsti dallo stesso D.Lgs.;

- le attività ed i procedimenti illustrati per la messa in riserva e/o recupero non dovranno comportare rischi per la salute dell'uomo, per l'acqua, l'aria, la flora, e la fauna, nonché causare inconvenienti dovuti a rumori ed odori né danneggiare il paesaggio;

- nel caso in cui gli esiti analitici dovessero evidenziare contaminazione dei materiali, gli stessi dovranno essere obbligatoriamente conferiti e smaltiti, previo trasporto con mezzi all'uopo autorizzati, presso idonei impianti;

- il gestore è tenuto a sottoporre l'impianto nel complesso, nonché i singoli macchinari, ad adeguate operazioni di controllo e manutenzione, anche secondo quanto previsto dai manuali di manutenzione ed uso predisposti dalla Ditta fornitrice;

- i rifiuti da avviare a successivo recupero nonché eventuali residui di lavorazione e tutti gli altri rifiuti inutilizzabili derivanti dall'attività nel suo complesso, dovranno essere prelevati, ai fini di successivo smaltimento e/o eventuale recupero, da Ditte autorizzate;

- in caso di disfunzione dell'impianto dovrà essere sospesa l'intera attività di recupero fino al ripristino delle normali condizioni di funzionalità, comunicando il tutto a questo Servizio;

c) si dovrà altresì comunicare annualmente (entro il 31 gennaio) a questo Servizio:

- Quantità e qualità dei rifiuti avviati a trattamento mensilmente (con indicazione del codice Cer, attività di trattamento effettuata, produttore e conferitore) - file editabile in formato .xls oltre a file in formato .pdf;
- La quantità di rifiuti conferita all'impianto e sottoposta alle operazioni di messa in riserva (R13), nonché la corrispondente quantità di materiale in uscita dall'impianto specificando i soggetti destinatari abilitati al ricevimento - file editabile in formato .xls oltre a file in formato .pdf;
- Tariffe di conferimento;
- Quantità e qualità dei rifiuti in uscita mensilmente (con indicazione del codice Cer, trasportatore e destinazione - file editabile in formato .xls oltre a file in formato .pdf);
- I risultati dei controlli sui rifiuti conferiti ai fini della loro ammissibilità con indicazione degli eventuali carichi respinti e delle relative movimentazioni; Tutti i risultati del monitoraggio ambientale condotto (comunicazione dei principali parametri in formato editabile .xls e relazione sulle attività di monitoraggio ambientale corredata da tutti i certificati di analisi);

1) la gestione dell'impianto, con particolare riferimento allo stoccaggio, deve essere condotta in conformità, per la parte relativa ed applicabile al caso di specie, alle prescrizioni contenute nella Circolare Ministeriale n.4064 del 15.03.2018 della Direzione generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare , recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti per la prevenzione dei rischi*";

2) di dare atto che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art.3 DPR n.59/2013, sarà inviata in modalità telematica al **Suap del Comune di Modugno**, per il rilascio del provvedimento conclusivo che sarà trasmesso, oltre all'Autorità competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento ed avrà validità di 15 anni (quindici), a decorrere dalla data di rilascio da parte del Suap di Bitonto;

3) ai fini del rinnovo della stessa, almeno sei mesi prima della scadenza, la Società è tenuta a presentare a quest'Amministrazione, tramite il **Suap del Comune di Modugno**, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art.4, comma 1, del DPR n.59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art.5, comma 2 del citto DPR o dalla documentazione di settore;

4) il gestore dell'impianto che intende effettuare una modifica dell'attività o dell'impianto, deve darne comunicazione ai sensi dell'art.6 del DPR n.59/2013, all'autorità competente;

5) la mancata osservanza di quanto sopra prescritto ed eventuali violazioni di legge comporteranno l'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività ex art. 216 c. 4 D.Lgs 152/06 e la conseguente cancellazione dell'iscrizione dal registro delle imprese che esercitano attività di recupero in procedura semplificata;

6) di riservarsi l'adozione di eventuali provvedimenti integrativi e/o modificativi del presente atto in dipendenza di sopraggiunte disposizioni normative;

7) di far salve le autorizzazioni, prescrizioni e la vigilanza di competenza dello Stato, della Regione, del Comune o di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente in materia di tutela dell'ambiente, della salute pubblica ed urbanistica;

8) di notificare il presente provvedimento al **Suap del Comune di Modugno**, ai fini del rilascio del provvedimento conclusivo di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), nonché di trasmettere il provvedimento alla Regione Puglia Assessorato all' Ecologia – Settore Gestione Rifiuti e Bonifiche, all'Arpa Puglia D.A.P. di Bari, alla Sezione Regionale dell'Albo Gestori Ambientali, alla **ASL BA Area Metropolitana**, al **Comune di Modugno** e di comunicare per opportuna conoscenza il provvedimento al Sindaco della Città Metropolitana di Bari

9) di comunicare il presente provvedimento al Servizio Polizia Metropolitana, affinché siano disposti i prescritti controlli ambientali previsti per legge;

10) di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Bari;

11) di dare atto che la presente determinazione non dà luogo ad oneri ed impegno di spesa;

12) di rendere noto che avverso il su esteso provvedimento è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica o dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica e dell'avvenuta piena conoscenza dello stesso, ai sensi del DPR n.1199 del 24.11.1971.

Il Dirigente
Ing. Maurizio Montalto

Il responsabile del procedimento
Dott. Armando Diamanti
Istruttore Rosa Nenchà

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 20 del Decreto legislativo n.82/2005 e successive modificazioni ed integrazioni, recante : 'Codice dell'Amministrazione Digitale'